

CONTRATTO PER SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
NEL GIUDIZIO CIVILE R.G. ...DEL TRIBUNALE DI

Tra

1)

e

2)

Premesso che:

- con determinazione n... del... è stata disposta la nomina di un consulente tecnico di parte nel giudizio civile iscritto al n. ...per la difesa tecnica dell'Amministrazione nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice con ordinanza n... ;
- con la medesima determinazione è stato affidato a ...detto incarico di consulente tecnico di parte;

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'incarico, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto. L'Amministrazione affida al Consulente, che accetta, l'incarico di consulente tecnico di parte per assistere l'Amministrazione nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice con ordinanza datataemessa nell'ambito del giudizio civile n.... R.G. del Tribunale di

La consulenza avrà ad oggetto il quesito specificato dal Giudice nella citata ordinanza di seguito integralmente riportato: “.....”

Art. 3 – Obblighi. Il Consulente si impegna a svolgere il presente incarico con la massima diligenza tecnico-professionale richiesta dal caso concreto.

L'incarico prevede le seguenti attività:

- 1) studio dei documenti di causa con particolare approfondimento delle tematiche relative al quesito posto dal Giudice;
- 2) assistenza a tutte le operazioni previste dal CTU con le modalità e i termini da quest'ultimo assegnati;
- 3) incontri con i difensori dell'Ente per gli approfondimenti tecnici e amministrativi;
- 4) esame della relazione preliminare prodotta dal CTU e formulazione di specifiche osservazioni scritte alla CTU preliminare.

L'impegno orario viene stimato in complessive vacanze;

Art. 4 - Compenso. Il corrispettivo riconosciuto è il seguente:

.....

Alle predette competenze andranno aggiunti gli accessori di legge (C.N.P.A.I.A 4% ed IVA 22%) e, ove effettivamente sostenute, le spese per trasferimenti e sopralluoghi quantificate in via provvisoria in €....

Resta inteso che, nel caso in cui nel corso delle operazioni peritali dovesse essere necessario un impegno orario sensibilmente superiore (+20%) a quanto stimato, il Consulente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 5 – Pagamenti. L'Amministrazione si obbliga a liquidare al Consulente le singole parcelle – riconosciute regolari dal servizio competente – che saranno fatte pervenire con le seguenti modalità:

- 1) un acconto pari a €... al momento dell'inizio delle operazioni peritali;
- 2) il saldo, pari a €... dopo il deposito in cancelleria della relazione del CTU senza disposizioni del Tribunale per eventuali rinnovi o chiarimenti.

Si precisa che le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica con il contenuto e il formato previsti dal D.M. n. 55/2013 attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. Per consentire il rispetto della scadenza dei pagamenti e la corretta tenuta del registro unico delle fatture, oltre agli elementi stabiliti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, le fatture inviate dovranno riportare le seguenti informazioni:

Le Parti pattuiscono che, in ragione della sospensione di fine esercizio delle attività di tesoreria bancaria, la scadenza del termine di pagamento delle parcelle pervenute all’Amministrazione dopo il 20 novembre ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. è di 60 gg. dal loro ricevimento.

Art. 6 Tracciabilità L’incaricato, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., e dichiara che le transazioni relative al presente atto, identificato con il **CIG n.** verranno effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come dichiarato nel documento di tracciabilità presentato all’Amministrazione e depositato agli atti.

Il Consulente si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche. Su tale conto l’Amministrazione effettuerà i relativi pagamenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Consulente si impegna infine a consentire le verifiche previste dall’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 da parte dell’Ente committente.

Art. 7 – Recesso. Il Consulente può recedere dal contratto con ragionevole preavviso. In tale circostanza egli ha diritto al compenso per l’opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente dando comunicazione all’Amministrazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o PEC. In caso di recesso dell’Amministrazione rimane l’obbligo di corrispondere al Consulente il compenso dovuto per l’opera svolta fino a quel momento.

Art. 8 – Risoluzione o decadenza dell’incarico. L’accertata violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e dal Codice di comportamento della Amministrazione, nelle parti applicabili ai professionisti o collaboratori incaricati, comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Controversie. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla liquidazione del compenso previsto dal presente Contratto e in genere tutte quelle non definite bonariamente saranno deferite in via esclusiva agli Uffici Giudiziari del Circondario di.....

Art. 10 – Spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico del Consulente.

Art. 11 – Informativa sulla Privacy. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) l’Amministrazione informa che:
.....

Art. 12 – Nomina a Responsabile privacy. Il Consulente si impegna a prestare all’Amministrazione garanzie, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all’adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque

all'art. 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato, in corso di esecuzione contrattuale, con separato provvedimento di affidamento, come Responsabile esterno del trattamento di dati.

Il mancato rispetto da parte del Consulente delle disposizioni di cui al provvedimento di affidamento come Responsabile esterno sarà considerato come grave inadempimento del contratto stesso.

Art. 13 – Polizza Assicurativa Professionale. Il Consulente dichiara di avere in corso contratto di assicurazione professionale sottoscritto con

Si dà atto che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta mediante versamento dell'importo di € ...con marca Lottomatica.

Il presente atto, redatto in n. 1 (uno) originale, sottoscritto con firma digitale ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verrà registrato solo in caso l'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.